

**Sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008 —  
Michail/Commissione**

(Causa T-486/04) <sup>(1)</sup>

(«Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso di annullamento — Doveri di assistenza — Molestie psicologiche»)

(2008/C 128/68)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Meïdanis, avocat)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Tserepa-Lacombe, agenti, assistiti inizialmente dall'avv. V. Kasparian e successivamente dall'avv. I. Antypas, avocats)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della Commissione 20 marzo 2004 della domanda di assistenza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Christos Michail sopporterà la metà delle proprie spese.
- 3) La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del sig. Christos Michail.

<sup>(1)</sup> GU C 57 del 5.3.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008 —  
Citigroup e Citibank/UAMI — Citi (CITI)**

(Causa T-181/05) <sup>(1)</sup>

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CITI — Marchio comunitario denominativo anteriore CITIBANK — Impedimento relativo alla registrazione — Notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 128/69)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* Citigroup, Inc., già Citicorp, (New York, New York Stati Uniti), Citibank, NA (New York) (rappresentanti: inizial-

mente dagli avv.ti V. von Bomhard, A.W. Renck e A. Pohlmann, successivamente dagli avv.ti von Bomhard, Renck, e H. O'Neill, solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. García Murillo e D. Botis, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale:* Citi, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: Peris Riera, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 1° marzo 2005 (procedimento R 173/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Citicorp e la Citi SL nonché ad un procedimento di opposizione tra la Citibank NA e la Citi SL

**Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1° marzo 2005 (procedimento R 173/2004-1) è annullata.
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Citigroup, Inc. e dalla Citibank, NA, ivi comprese quelle sostenute da queste ultime nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 3) La Citi, SL sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 9.7.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2008 —  
Nordmilch/UAMI (Vitalità)**

(Causa T-294/06) <sup>(1)</sup>

(Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Vitality — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 128/70)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Nordmilch eG (Zeven, Germania) (rappresentante: R. Schneider, avvocato)